

## VERBALE DI ACCORDO "PICARRO"

In data 23/04/2026, in Pieve di Soligo, si sono incontrati i rappresentanti della società AP Reti Gas North SpA con le RSU e le segreterie territoriali FILCTEM/CGIL, FEMCA/CISL, UILTEC/UIL, della società Ap Reti Gas North S.p.A., per la sottoscrizione del presente Verbale di Accordo.

### Premesso che:

1. il gruppo Ascopiave ha da tempo implementato un'attività di ricerca delle dispersioni sulle reti tramite una tecnologia denominata CRDS "Picarro", sia per la fase di ispezione per ricerca dispersioni, che per quella di localizzazione delle LISA (Anomalie segnalate);
2. tale tecnologia innovativa consente l'individuazione di fughe di gas con una sensibilità di molte volte maggiore rispetto ai sistemi laser tradizionali ed è effettuata in due fasi: una "pre-localizzazione", attraverso l'uso di un automezzo attrezzato con la tecnologia CRDS "Picarro", condotto da un operatore alla guida (driver) all'interno del territorio da ispezionare, per l'identificazione delle zone ove siano presenti dispersioni (LISA), e una "localizzazione" pedonale, più puntuale, attraverso apposita strumentazione (back pack o zainetto), utilizzata dall'operatore per ricercare il punto esatto della dispersione all'interno della zona identificata. Per quanto riguarda la fase di pre-localizzazione, il mezzo raccoglierà i dati dei valori che indicano l'eventuale presenza di dispersioni nella zona definita, che verranno poi gestiti dagli uffici centrali di coordinamento al fine di pianificare le successive indagini di localizzazione attraverso back pack;
3. l'efficacia di questo sistema, per quanto riguarda la fase di ricerca con automezzo, è ottimizzata in caso di debole o assente irraggiamento solare, preferibilmente in orari tardo pomeridiani, serali e notturni, rendendo pertanto necessario individuare le risorse per la guida del mezzo anche in lavoro notturno, al fine di massimizzare e rendere più efficienti le attività;
4. l'azienda ha valutato le disponibilità manifestate dal personale, definendo uno schema organizzativo che prevede l'alternarsi alla guida dell'automezzo di più risorse, in modo da garantire coperture ed eventuali riposi compensativi.

### Le Parti concordano quanto segue:


A partire dalla data del 04 maggio 2026, il personale preposto — individuato nell'eventuale personale assunto anche per lo svolgimento dell'attività e tra il personale in essere che intenda svolgere l'attività su base volontaria — adotterà un orario di lavoro anche notturno, ai sensi dei CCNL ad essi applicati.

L'orario di seguito definito "orario Picarro" sarà articolato dal lunedì al venerdì (ciclo settimanale) e variabile in funzione della stagionalità:

- inizio alle 17.30 e termine determinato in funzione della durata dell'orario giornaliero individuale, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei CCNL, nel periodo ottobre-marzo;
- inizio alle 22.00 e termine determinato in funzione della durata dell'orario giornaliero individuale, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei CCNL, nel periodo aprile-settembre.

Il personale preposto avrà la possibilità di avviare l'attività fino a 2 h prima, in accordo con il responsabile, in funzione dell'irraggiamento solare.

Il personale che intende svolgere su base volontaria l'attività di ricerca dispersioni su mezzo Picarro fornirà la propria disponibilità a svolgere l'attività per la durata di almeno 1 anno. Una volta avviata l'attività su mezzo Picarro, a valle dell'autorizzazione da parte della società e dell'idoneità alla mansione, il lavoratore



aderente su base volontaria potrà cessare il servizio dando preavviso di almeno 1 mese, al fine di permettere alla società di riorganizzare i turni. Sono fatti salvi i casi di immediata cessazione del servizio per sopravvenuta inidoneità.

Su ogni automezzo, dotato di appositi sistemi di sicurezza, sarà presente esclusivamente una persona.

A tali lavoratori sarà garantito un percorso formativo con verifica di adeguate competenze acquisite.

Il personale addetto all'attività in orario Picarro non svolgerà il servizio di reperibilità per tutta la durata del ciclo settimanale e non svolgerà altra attività in orario giornaliero nelle giornate di servizio. Il servizio di reperibilità non potrà essere svolto nella settimana successiva all'esecuzione dell'attività su "Picarro".

Data l'operatività della ricerca con il mezzo Picarro in differenti territori, potrà essere concordato con il lavoratore preposto di effettuare attività al di fuori della propria zona di appartenenza nell'ambito del ciclo settimanale da effettuare.

Il lavoratore che dovesse spostarsi in altre zone per svolgere il servizio Picarro utilizzerà i mezzi messi a disposizione dall'azienda. Il tempo necessario alla percorrenza dalla propria sede o abitazione (in caso di partenza da casa) alla sede della zona in cui verrà effettuato il servizio e viceversa, sarà ricompreso nell'orario di lavoro.

Il personale preposto sarà sottoposto ad accertamenti psicofisici preventivi e alla sorveglianza sanitaria specifica da parte del Medico Competente, volti a constatare l'assenza di controindicazioni e il requisito di idoneità al lavoro notturno e alla mansione specifica, così come previsto dalle norme vigenti.

I lavoratori inoltre dovranno ricevere preventivamente una adeguata informazione e formazione rispetto ai rischi specifici o effetti derivanti dall'espletamento del lavoro notturno.

Le Parti concordano che al personale preposto alle sopra citate attività saranno applicate, per l'orario di effettivo lavoro notturno, le maggiorazioni previste dal CCNL vigente.

Le parti condividono che al personale preposto alla guida del mezzo in orario Picarro e inquadrato nel livello 2 del CCNL Gas-Acqua, a valle dello svolgimento di almeno 10 settimane di ciclo, verrà riconosciuto il livello 3 CCNL Gas-Acqua.

Al personale preposto all'attività di guida del mezzo durante l'orario Picarro sarà riconosciuto un "gettone", per ogni giorno di lavoro effettuato durante il ciclo settimanale sopra indicato, pari ad euro 10 lordi: lo stesso non produrrà alcun effetto sugli istituti variabili della retribuzione, con particolare riferimento al TFR. Per ogni 10 cicli completi effettuati verrà corrisposto al lavoratore un importo a titolo di una tantum (omnicomprensivo degli effetti diretti ed indiretti sulla retribuzione) di 250 euro lordi.

Sono previste tre pause di 15 minuti da effettuarsi indicativamente ogni 2 (due) ore del turno lavorativo. Il lavoratore avrà diritto ad 1 ticket restaurant, del valore previsto dagli accordi vigenti, per ogni giorno di lavoro effettuato.

Nelle giornate in cui i lavoratori non saranno addetti alla ricerca dispersioni tramite la guida del mezzo Picarro, manterranno l'orario di lavoro applicato nelle rispettive sedi.

In caso di assenze improvvise di personale a qualsiasi titolo, l'azienda potrà provvedere, per i soli giorni di assenza all'interno del ciclo settimanale, alla sostituzione con altro preposto che si renda eventualmente disponibile ad effettuare l'attività in sostituzione.

L'azienda si impegna a definire un calendario con un orizzonte temporale il più ampio possibile e ad aggiornamento mensile.



The bottom of the document features several handwritten signatures in black and blue ink, representing the different parties involved in the agreement.

Le Parti, per i nuovi orari previsti dal presente accordo, convengono di aver esaurito la procedura di esame congiunto di cui agli artt. 23 del vigente CCNL Gas – Acqua e 28 del CCNL Elettrici

La Funzione Esercizio Gas procederà alla supervisione e al coordinamento dell'intero processo. L'azienda si farà carico delle necessarie misure per l'assistenza anche notturna agli operatori, indicando le modalità di accesso ad eventuali servizi esterni.

Le Parti si danno atto che verranno periodicamente esaminate, anche eventualmente su richiesta di una delle stesse, le criticità relative alla valutazione dei rischi rispetto all'attività di ricerca delle dispersioni tramite il sistema "Picarro", aggiornando le misure di prevenzione ove necessario, compreso l'aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi per quanto attiene l'attività in parola, così come previsto dal D.Lgs. 81/2008.

L'Azienda ha informato le OO.SS. e le RSU che i mezzi dedicati alle attività, con tecnologia "Picarro" sono dotati di specifico ricevitore GPS, che individua la posizione sulla base della cartografia stradale ed attraverso il quale è possibile tracciare i percorsi effettuati, senza tuttavia siano tracciate eventuali soste del veicolo.

Detta funzionalità si rende necessaria ai fini di garantire l'efficiente organizzazione dell'attività da parte del personale coinvolto nonché, in caso di malfunzionamento del sistema, per finalità diagnostiche.

Le OO.SS. e le RSU, alla luce delle informazioni ricevute dall'Azienda prendono atto della necessità di avvalersi degli impianti di geo-localizzazione dei mezzi.

In riferimento a quanto previsto dalla legge 300/1970, dal Garante per la protezione dei dati personali e dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, le OO.SS. e le RSU autorizzano l'Azienda all'utilizzo dei suddetti impianti di geo-localizzazione dei mezzi con tecnologia Picarro, in qualsiasi sede e luogo la stessa debba intervenire per le finalità organizzative e di diagnostica sopra menzionate.

Con riferimento all'utilizzo dei dati per finalità diverse o ulteriori rispetto a quelle di cui al presente accordo, le parti concordano di applicare le garanzie indicate negli accordi sindacali già stipulati in materia di geolocalizzazione derivanti dall'implementazione dei sistemi applicativi WFM e loro evoluzione, che qui si intendono integralmente ripresi e confermati.

Resta inteso che qualsiasi finalità riferita al controllo a distanza dell'attività dei lavoratori deve intendersi esclusa e che comunque la possibilità per il datore di lavoro di esaminare e verificare il percorso effettuato dai mezzi sarà ricondotta ai fini esclusivamente organizzativi e produttivi, utilizzando dati in forma aggregata e anonima, nel pieno rispetto della privacy dei lavoratori.

Il trattamento dei dati relativi all'attività di localizzazione satellitare verrà effettuata sempre nel rispetto del principio di proporzionalità (raccolta dei soli dati necessari per le finalità sopra esposte), pertinenza e di non eccedenza rispetto alle finalità perseguite, e secondo correttezza, per scopi determinati, espliciti e legittimi, ai sensi dell'art. 5 lett. a, c) ed e) del Regolamento UE 679/2016.

La responsabilità della raccolta e della gestione dei dati tecnici è a carico del Responsabile della Funzione Esercizio che si avvarrà dei propri collaboratori.

Il personale che nell'ambito dello svolgimento delle proprie prestazioni utilizza la tecnologia "Picarro" avrà accesso ai dati delle proprie attività.

La conservazione dei dati sarà limitata al periodo previsto da normativa ARERA, vale a darsi per il tempo strettamente necessario e comunque nei limiti previsti dal Regolamento UE 679/2016 e dai provvedimenti del Garante, fatte salve eventuali richieste di ulteriore conservazione per attività investigative da parte dell'Autorità Giudiziaria o di Polizia.



Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo, le parti si danno reciprocamente atto di aver esperito la procedura prevista all'art. 4 della legge 300/1970, nel rispetto della disciplina del Regolamento UE 679/2016 e dei provvedimenti del Garante per la Protezione dei dati personali in materia.

Le parti concordano di incontrarsi a sei mesi dalla firma dalla sottoscrizione del presente accordo per effettuare un monitoraggio dell'andamento dell'attività.

Firma

OO.SS - RSU

AZIENDA

*Leppini Gianni*  
*Agliari Andrea*  
*Colli Luca*  
*Mario Mario*  
*Antonio Antonio*  
*Alessandro Alessio*

